

Rapporto tra i creditori dell’imprenditore agricolo e i titoli al sostegno

Attualmente vige il regime unico di pagamento, RUP, svincolato dalla produzione e legato esclusivamente all’estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività agricola, con il solo vincolo o condizione che siano mantenute buone condizioni agronomiche e ambientali e al benessere e alla salute degli animali.

Si è voluto trasferire il sostegno dalle produzioni al produttore al fine di rendere più competitivo il settore agricolo comunitario, dando rilievo, non più solo al prodotto ma al territorio agricolo, al suo uso razionale.

Il requisito soggettivo principale per avere detto riconoscimento è il possesso della qualifica di agricoltore che è qualunque soggetto, senza distinzione di forma giuridica, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità, che eserciti un’attività agricola e che posseda un numero di ettari ammissibili a cui abbinare l’aiuto.

In Italia, l’Agea, che ha preso il posto dell’AIMA dal 1999, ha istituito il Registro nazionale dei titoli, nel quale vengono identificati e registrati i diritti all’aiuto, consultabile da parte dei soggetti interessati attraverso i servizi del Sian (sistema informativo agricolo nazionale) sul sito www.sian.it.

Il trasferimento dei titoli al sostegno

Il regolamento n. 73/2009 prevede la possibilità, per l’agricoltore assegnatario di titoli, in alternativa a chiederne il pagamento, di trasferirli unicamente ad altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro (o nella stessa Regione), salvo il caso di successione o anticipo di successione.

Il trasferimento che deve essere annotato nel Registro nazionale titoli, può avvenire sia a titolo oneroso, sia a titolo di liberalità, definitivo o temporaneo, con o senza terra.

In tutti i casi spetta al cessionario dei diritti l’onere di procedere ad abbinare ad essi un numero corrispondente di propri ettari ammissibili. In difetto, la cessione non produrrebbe effetti.

I diritti all’aiuto si possono trasferire senza terra solo nel rispetto di determinate formalità (forma scritta della cessione, comunicazione entro 10 giorni agli Enti pagatori che Entro 30 giorni devono convalidare il trasferimento del titolo).

I trasferimenti possono avvenire per successione ereditaria, per successione anticipata (consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà per morte dell’usufruttuario o per rinuncia all’usufrutto; donazione, vendita, affitto o comodato a favore dei successibili), per atto tra vivi in via definitiva (compravendita), per atto tra vivi in via temporanea (affitto , comodato, precario immobiliare oneroso).

Nell’ipotesi di indebito trasferimento di titoli, incombe sia sull’assegnatario

che sul cessionario l’obbligo di cedere tali titoli alla riserva.

Nell’ipotesi di trasferimento del diritto all’aiuto a titolo definitivo in uno con la concessione in affitto del fondo rustico, l’imprenditore cessionario, una volta scaduto il contratto di affitto, salvo diversi accordi assunti con il concedente, resterà titolare dei titoli che non sarà tenuto a restituire bensì dovrà allocare i diritti su un altro numero equivalente di ettari ammissibili nel termine di due anni, pena la perdita dei diritti che saranno versati alla riserva nazionale.

Si è detto che detti titoli possono essere assimilati ai diritti di credito per via della loro cedibilità v. art. 1260 c.c., ma tale tesi contrasta con il d.lgs 102/04 come modificato dal D.L. n.2 /2006, convertito in L. n. 81/2006, che prevede la possibilità di costituire in pegni, oltre che le quote di produzione e di diritti di reimpianto (vigneti), i diritti all’aiuto per garantire l’adempimento di obbligazione contratte nell’esercizio dell’impresa agricola, assoggettandola all’art. 2806 c.c. che disciplina la costituzione di pegno di diritti diversi dai crediti, stabilendo che segue la forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, salvo il disposto del 3° co. dell’art. 2787 cod. civ. che prevede che quando il credito garantito eccede la somma di € 2,58, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Detti titoli si possono definire beni giuridici dell’azienda come le quote latte, suscettibili di autonoma circolazione e di autonoma valutazione nel bilancio aziendale.

Il pegno costituito non impedisce all’agricoltore di detenere i titoli e utilizzarli incassando le somme che ne derivano, sin quando il creditore non si attiverà per il soddisfacimento del proprio credito con l’utilizzo del titolo di pegno.

Si può verificare il caso della costituzione di pegno su titoli non in proprietà, ma goduti temporaneamente in forza di un contratto di affitto che scade prima delle obbligazioni garantite con il pegno. Quid juris?

L’affittuario alla scadenza contrattuale deve restituire il fondo e i titoli da esso derivanti, **liberi da pesi e gravami**, il concedente, in difetto, potrà agire non solo per la risoluzione del contratto per grave inadempimento e per il rilascio del fondo ma anche per il risarcimento dei danni per il mancato godimento dei titoli.

Potrà chiedere anche il sequestro giudiziario o conservativo dei titoli, ritenendo la costituzione del pegno sui titoli operata dall’affittuario inefficace nei confronti dell’Ente pagatore che così non dovrà pagare al terzo.

Riepilogando il diritto al sostegno si può trasferire, ancorchè a determinate condizioni, e si può costituire in pegno.

Ma, diversamente dalle quote latte pignorabili e sequestrabili (Trib. Di Crema 18.01.2000, Trib. Piacenza 25.03.1995), il diritto al sostegno non può essere assoggettato al soddisfacimento della generalità dei creditori

dell'agricoltore (art. 2740 cod. civ.).

Il 2° co. dell'art. 2 del D.P.R. n. 717/1974 come sostituito dall'art. 3 D.L. 09.09.2005 n. 182, convertito in l. 11.11.2005 n. 231, esclude la possibilità di sottoporre a sequestro, pignorare, o sottoporre a provvedimenti cautelari i diritti all'aiuto, tranne che per il recupero da parte degli Enti Pagatori di pagamenti indebiti.

Il comma 5 duodecies dispone che : "" le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari ivi compresi fermi amministrativi tranne che per il recupero da parte di costoro di pagamenti indebiti delle provvidenze"" .

Il Tribunale di Potenza con la sentenza nr. 129 del 3 febbraio 2011, in un caso che riguardava il pignoramento di crediti vantati dal debitore nei confronti dell'A.R.B.E.A. (Agenzia Regionale Basilicata Erogazioni Agricoltura), conformemente a quanto asserito dal terzo pignorato nel corso del processo esecutivo, ha deciso che il credito vantato dal debitore esecutato nei confronti di detta Agenzia, assoggettato ad esecuzione forzata, è effettivamente inquadrabile tra le provvidenze economiche dovute in attuazione dell'ordinamento comunitario (Regolamento CE n. 1663 del 1995), in quanto l'ARBEA rientra senza dubbio alcuno tra gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, dichiarando fondata l'opposizione e nullo il pignoramento presso terzi notificato dal creditore opposto.

Il Tribunale di Catanzaro, in un caso analogo, che riguarda l'A.R.C.E.A. (Agenzia Regionale Calabria Erogazioni Agricoltura) si è riservato di decidere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, anche a fronte della dichiarazione di impignorabilità delle somme relative alle provvidenze agricole destinate all'imprenditore agricolo, rilasciata dal Direttore di detta Agenzia.

E' consentita la sospensione dei pagamenti di detti titoli in forza di un fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 2 d.r. 24.12.1974 n. 727, al fine di tutelare il recupero di versamenti indebitamente effettuati per tali provvidenze.

Invero, Cass. Civ. Sez I del 13.01.2011 n. 711, ha ammesso la sospensione, in deroga quindi all'art. 69 u.c. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, nella parte in cui autorizza quel fermo per qualunque credito di un amministrazione, senza esigere che il diritto al suddetto recupero sia stato definitivamente accertato. Tanto per evidenziare lo scopo del provvedimento di fermo amministrativo che è quello di legittimare la sospensione del pagamento di un debito dell'amministrazione dello Stato, nella prospettiva di un'eventuale compensazione di esso con un credito dalla stessa vantato nei confronti del suo creditore.

Detta sentenza riguarda il caso dell'AIMA che aveva sospeso, in via cautelare, con un provvedimento di fermo amministrativo, i pagamenti degli aiuti al consumo dell'olio di oliva a seguito di indagini penali su una truffa attuata ai suoi danni.

La Suprema Corte ha voluto offrire all'art. 2 del d.p.r. n. 727/1974 un'interpretazione estensiva dell'istituto del fermo amministrativo, quale strumento cautelare, applicabile dall'Amministrazione Statale anche a difesa di un proprio credito che non sia né liquido né esigibile, ma unicamente assistito dal *fumus boni juris* .

Ma detta interpretazione non pare che possa essere riferita anche alla possibilità per l'INPS o altre Agenzie dello Stato di attuare detto strumento cautelare per arrivare a compensare con l'imprenditore agricolo eventuali crediti contributivi o altro.

Il successivo comma 5 terdecies testualmente recita : "" le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5 - duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari"".

In deroga perciò al R.D. 18.11.1923 n. 2440 art. 69 che prevede che, qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

In deroga anche al principio della responsabilità generale del debitore sancito dall'art. 2740 cod. civ.

La ratio della normativa statale richiamata risiede nella volontà del legislatore di rendere impossibile la distrazione dalla loro specifica destinazione delle somme dovute per gli interventi finanziati e la loro connessa impignorabilità sembra possa farsi discendere anche, indirettamente, dall'art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee su Gazz. Uff. U.E. del 16.12.2004, ai sensi del quale "i beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia".

Autorevole dottrina ritiene che, poiché la richiamata normativa si riferisce espressamente alle sole somme dovute e non ai titoli all'aiuto, nulla osta a che la procedura espropriativa e/o cautelare possa avere ad oggetto non le somme, bensì i titoli all'aiuto e le quote latte attribuiti al debitore.

Però accedendo alla tesi più aderente alla volontà sia del legislatore italiano sia di quello comunitario, sono stati considerati impignorabili anche i finanziamenti del Programma Operativo Regionale (POR) che devono essere ricevuti integralmente dai beneficiari ai sensi dell'art. 32 del Reg. CE n. 1260

/1999.

In conclusione, l'interpretazione meno letterale della norma che considera impignorabili anche i titoli sottostanti alle somme da erogare, sembra più fedele alla volontà di garantire il buon funzionamento della Politica di sostegno della PAC, del regime di trasferimento dei titoli, che, come abbiamo detto prima, è sottoposto a determinate regole, nonché alla necessità di controllo delle provvidenze erogate.

Avv. Francesco Chimenti